

Bologna, 8 ottobre 2020

ALLE IMPRESE ASSOCIATE
AD ANCE EMILIA
= LORO SEDI =

Circolare

N. 472/2020

- c.a. - Titolare/Legale Rappresentante**
- Responsabile del personale e/o gestione dei rapporti con il consulente del lavoro/centro elaborazione paghe
- Responsabile adempimenti fiscali e amministrativi

Serv. Lav. Prot. 839 - LD/aa

Oggetto: **COVID-19. Decreto Legge 248/2020. Proroga delle misure di emergenza.**

È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 7 ottobre 2020, il Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020 recante "misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della Direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020", le cui disposizioni sono entrate in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione in G.U., ossia **da oggi, 8 ottobre**.

In via preliminare, si segnala che all'art. 3 del decreto in parola è stato previsto il differimento, al **31 ottobre 2020**, dei termini previsti dai commi 9 (i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, compresi quelli differiti in via amministrativa, in scadenza entro il 31 luglio 2020, sono differiti al 31 agosto 2020) e 10 (i termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 31 agosto 2020 sono differiti al 30 settembre 2020) dell'art. 1 del D.L. n. 104/2020, c.d. "Decreto di Agosto", in materia di ammortizzatori sociali.

In particolare, come preannunciato dall'INPS (cfr. circolare ANCE EMILIA n. 462/2020), sono stati **posticipati al 31 ottobre prossimo** i termini di invio delle domande di CIG Covid e dei dati di pagamento che, in via ordinaria, sarebbero scaduti tra il 1° e il 31 agosto e che lo stesso D.L. n. 104/2020 aveva differito al 30 settembre 2020 (comma 10 - cfr. nota n. 2).

Il differimento al 31 ottobre riguarda anche i termini decadenziali per l'invio delle domande e dei dati di pagamento scaduti entro il 31 luglio 2020 e già differiti al 31 agosto 2020 dal D.L. n. 104/2020 (comma 9 - cfr. nota n. 1).

È stata, inoltre, prevista la **proroga al 31 gennaio 2021** delle seguenti disposizioni:

- **misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19**, di cui al comma 1 (per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a

Sedi di ANCE EMILIA
Via G. Zaccherini Alvisi, 20 – 40138 Bologna – tel.: 051/23.15.40
Via Montebello, 33 – 44122 Ferrara – tel.: 0532/20.51.22
Via Carlo Zucchi, 21/A – 41123 Modena – tel.: 059/44.83.51
info@anceemilia.it • www.anceemilia.it

Aderente ANCE - Associazione Nazionale Costruttori Edili
Aderente CONFINDUSTRIA EMILIA

trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 15 ottobre 2020, termine dello stato di emergenza, e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus) dell'art. 1 del D.L. n. 19/2020, come convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35/2020;

- **ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19**, di cui al comma 1 dell'art. 3 del D.L. n. 33/2020, come convertito, con modificazioni, dalla L. n. 74/2020, ivi compreso il rispetto dei Protocolli Anti-Contagio di settore, di cui al comma 14 dell'art. 1 (le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nel rispetto dei principi contenuti nei Protocolli o nelle Linee Guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del Decreto Legge n. 19 del 2020 o del comma 16).

È stata, poi, prevista la **proroga al 31 dicembre 2020** dei termini previsti dalle disposizioni legislative riportate nell'allegato 1, ai sensi di quanto previsto dall'art.1, comma 3 del D.L. n. 83/2020, come convertito, con modificazioni, dalla L. n. 124/2020.

È stata, dunque, stabilita, sino a tale data, la proroga del diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2 (in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbidità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell'ambito della sorveglianza sanitaria, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa), nonché la possibilità per i datori di lavoro privati di attivare tale modalità di lavoro, anche in assenza degli accordi individuali previsti, fermo restando il rispetto della normativa vigente (punto 32 dell'Allegato 1).

L'art. 4 ha, invece, modificato l'allegato XLVI del D.Lgs. n. 81/2008, inserendo SARS-CoV-2 nell'elenco degli agenti biologici, nella sezione VIRUS.

L'articolo recepisce la Direttiva n. 2020/739 del 3 giugno 2020 che modifica l'allegato III della direttiva 2000/54/CE, la quale si applica alle attività in cui i lavoratori sono esposti ad agenti biologici a causa della loro prestazione lavorativa. **Pertanto, tale previsione non si applica ai lavoratori edili, essendo principalmente indirizzata ai settori della sanità.**

Previsto, infine, all'art. 5, l'obbligo di avere sempre con sé un dispositivo di protezione per le vie respiratorie, nonché l'obbligo di indossarlo nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico **e in tutti i luoghi all'aperto qualora ci si trovi in prossimità di altre persone non conviventi, e comunque nel rispetto dei protocolli anti-contagio previsti per le specifiche attività economiche, produttive e sociali.**

È stata, inoltre, pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 7 ottobre 2020, la Delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020 che ha prorogato, **fino al 31 gennaio 2021**, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

L'Avv. Lorenzo Desole (tel.: 051/23.15.40 - email: l.desole@anceemilia.it) è a Vostra disposizione per ogni necessità di approfondimento.